

COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.236 del 3 agosto 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei famigliari in stato di disagio economico per effetto dell'emergenza sanitaria "COVID19". Atto da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013.

L'anno 2020 il giorno 03 agosto, in seguito a convocazione la Giunta Comunale si è riunita su piattaforma digitale cisco-webex in videoconferenza.

Presiede il Vice Sindaco Luciana Colle.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Dott. Francesco Vergine, collegato in videoconferenza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione :

Presenti	Assenti			
	X	Luigi	BRUGNARO	Sindaco
X		Luciana	COLLE	Assessore videoconferenza
Х		Renato	BORASO	Assessore videoconferenza
Х		Massimiliano	DE MARTIN	Assessore videoconferenza
X		Giorgio	D'ESTE	Assessore videoconferenza
Х		Paola	MAR	Assessore videoconferenza
X		Paolo	ROMOR	Assessore videoconferenza
X		Simone	VENTURINI	Assessore videoconferenza
	Х	Francesca	ZACCARIOTTO	Assessore
X		Michele	ZUIN	Assessore videoconferenza

8 2

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.

N. 236 - Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei famigliari in stato di disagio economico per effetto dell'emergenza sanitaria "COVID19". Atto da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Coesione Sociale;

Premesso che:

- l'art.13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
- con successivo decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state disposte "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono state specificate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il territorio della Città Metropolitana di Venezia;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 tali misure sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visti:

- gli articoli 22, 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da cui si rileva la competenza generale dei Comuni in materia di erogazione dei servizi sociali di assistenza;
- la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000, che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 03/05/2001, che ne definisce gli indirizzi strategici e generali, norme che stabiliscono i presupposti giuridici e i principi ispiratori degli interventi propri dei Servizi Sociali a favore dei cittadini e delle famiglie, definendo anche a carico dei comuni tale competenza;
- l'articolo 65, comma 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
 "Cura Italia", convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce
 anche norme in materia di assistenza economica a soggetti e nuclei
 famigliari in difficoltà per effetto dello stato di emergenza;
- l'Ordinanza di Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, che assegna ai comuni i fondi di "solidarietà alimentare" per l'immediato sostegno dei singoli e dei nuclei famigliari colpiti dallo stato di emergenza;
- la Circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che stabilisce che i

- servizi sociali comunali rafforzino gli interventi nei confronti di soggetti in condizione di fragilità a causa dell'emergenza sanitaria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 7 aprile 2020, che istituisce un fondo di emergenza per i nuclei singoli o famigliari colpiti dall'emergenza COVID-19 che possono essere integrati o cumulati con fondi autonomi a disposizione dei comuni, i cui criteri per l'erogazione dei contributi sono assunti nelle linee guida gui approvate;
- il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2020, che prevede ed autorizza la competente Direzione Coesione Sociale all'erogazione di contributi per aiuti straordinari in caso di grave disagio sociale;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 22 luglio 2020 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000.", che individua apposito fondo comunale di 400.000,00 €;
- l'articolo 26, comma primo, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalita' cui le amministrazioni si attengono per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Considerato che:

- le citate norme di carattere emergenziale, oltre che definire una disciplina di assistenza sociale temporanea e straordinaria legata all'emergenza sanitaria, pongono criteri di accesso ai benefici economici svincolati dalla valutazione connessa all'indicatore ISEE di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, considerato il fatto che l'indicatore stesso non rileva lo stato di disagio economico di breve periodo qual'è quello connesso all'attuale emergenza sanitaria;
- i nuovi accessi ai servizi sociali di primo contatto dell'utenza in difficoltà economica del periodo immediatamente successivo l'inizio dell'emergenza si caratterizzano per essere di una tipologia di disagio economico recente e strettamente legato al periodo emergenziale, da cui la necessità di disporre di strumenti di analisi del bisogno più aderenti alla specificità del periodo, in grado di intervenire direttamente sui casi di "nuova povertà" legati all'emergenza sanitaria ed ai connessi provvedimenti restrittivi della mobilità delle persone e limitanti le attività produttive;

Rilevato che:

• il fondo di solidarietà alimentare assegnato al comune di Venezia, a seguito dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020, non risulta sufficiente a garantire il superamento della crisi economica causata dall'emergenza e dai conseguenti provvedimenti limitativi della mobilità e della operatività delle attività produttive, crisi che, per altro, si prevede possa durare per un tempo più ampio rispetto il termine dell'emergenza sanitaria nazionale;

Ritenuto di:

 definire i criteri e le modalità di accesso ai contributi di emergenza connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, con caratteristiche di straordinarietà in relazione al periodo emergenziale, di temporaneità in relazione al perdurare della connessa crisi economica e di liquidità delle famiglie, di rapidità istruttoria e di accesso ai benefici

- con attivazione anche di sistemi di accesso ai servizi in remoto in relazione all'esigenza di limitare gli spostamenti delle persone;
- ritenere che gli interventi previsti con i fondi straordinari saranno attuati nei limiti degli stanziamenti di bilancio dedicati;

Visti

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso, per quanto di competenza dal Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale della Direzione Coesione Sociale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo per l'erogazione dei contributi economici straordinari ai nuclei singoli e famigliari, connessi allo stato di disagio sociale causato dall'emergenza sanitaria COVID-19, di cui all'allegato A "Linee guida contributi straordinari emergenza Covid 19", parte integrante e sostanziale della presente DGC;
- di ritenere la presente disciplina straordinaria in vigore per 6 mesi dalla pubblicazione della presente DGC, prorogabili di ulteriori 3 mesi in caso di rilievo tecnico oggettivo del perdurare dello stato di criticità sopra descritto, anche in relazione alla normativa nazionale e regionale in materia e di ritenere comunque che gli interventi previsti con i fondi straordinari saranno attuati nei limiti degli stanziamenti di bilancio dedicati;
- di delegare il Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale a rappresentare legalmente l'Ente in tutti gli atti e le dichiarazioni che a tal fine si renderanno necessari, nonché di adottare tutti gli atti necessari alla esecuzione di quanto disposto, ivi compresa la certificazione di cui al precedente punto 2 del dispositivo;
- 4. pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" sul sito istituzionale dell'ente;
- 5. di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

DG 236/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Vice Segretario Generale

Il Vice Sindaco

FRANCESCO VERGINE

LUCIANA COLLE

Allegato A DGC n.

Linee guida contributi straordinari emergenza Covid 19.

Destinatari

Sono i cittadini residenti nel Comune di Venezia.

I cittadini non comunitari residenti dovranno essere in possesso del Permesso di Soggiorno in corso di validità o aver presentato istanza di rinnovo nei termini di legge.

Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone domiciliate nel territorio comunale, impossibilitate a chiedere la residenza e per le quali, a seguito valutazione del Servizio Sociale, si rilevi una condizione di assoluta necessità di beni primari tale da esigere interventi non indifferibili, pena la ricaduta sulle condizioni psicofisiche e sociali del singolo e del nucleo familiare. Tali cittadini non includono i soggetti in transito nel territorio o con stile riconducibile a persone senza fissa dimora.

Detti interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo, nel rispetto della normativa vigente.

Il beneficio dell'intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare del richiedente.

Requisiti di accesso

- ✓ Trovarsi nella condizione di bisogno economico direttamente collegata alla crisi derivante dall'emergenza Covid 19; tale condizione dev'essere supportata da idonea motivazione.
- ✓ Avere un'entrata economica mensile pari o inferiore a € 300,00 per una persona singola e a € 500,00 per un nucleo familiare. Per entrata economica mensile si intende il valore dei guadagni a qualsiasi titolo percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare, a cui si devono sottrarre le spese per affitto/mutuo per l'acquisto della prima casa o finanziamenti finalizzati a sostenere spese essenziali e inevitabili.
- ✓ Avere un patrimonio mobiliare inferiore a € 5.000,00 nel mese precedente alla data di presentazione della domanda.

Modalità di accesso

La domanda di contributo emergenza Covid 19 e la documentazione richiesta vengono presentate ai Servizi competenti che attivano le procedure idonee al fine di svolgere adeguati controlli.

L'erogazione di tale misura economica è determinata da una istruttoria e non è subordinata alla sottoscrizione del Patto con l'Amministrazione da parte dei destinatari dell'intervento.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente da un componente per ogni nucleo familiare.

Trova applicazione l'articolo 264 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di

semplificazione delle domande di benefici economici.

Ammontare del contributo

Si definiscono tre linee d'intervento erogabili fino ad un massimo di tre mensilità:

- persona singola = fino ad un massimo di € 300,00 mensili
- v nucleo familiare = fino ad un massimo di€ 600,00 mensili
- v nucleo familiare con figli fiscalmente a carico = fino ad un massimo di € 800,00 mensili